

Bibliothèque Mazarine



Colour Chart #13

Centimetres

Blue

Cyan

Green

Yellow

Red

Magenta

White

3/Color

Black

DANES
PICTA
COM

Inches

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3


4


5


6

7

8







~~1440~~
DE C

SOPRA L

Ma

NSIEME C


Ord



In Luc

10447

257.



ORDINI
SOPRA GLI
SPETIALI.

IN LVCCA,
Appresso Vincentio Busdraghi.

LIBERTAS

1590.

ALLI LETTORI.



AVENDO noi maturamente
considerato quanto sia necessa-
rio alla salute delli corpi huma-
ni, che li medicam^{ti}, & me-
dicine cōposte, & semplici, che
si fanno dalli Spetiali, sian se-
condo l'arte, & venghin ben vigilate le attioni lo-
ro, & non trouando nel Collegio de i Medici au-
torità à bastanza per prouederci, & che mentre
vigeua l'vfficio de i Proueditori, erano dette Spe-
tiarie molto meglio attese, & custodite, che nō
sono state dopoi, & riguardando solamēte al mag-
gior'vtile & commodo publico & priuato (non
hauendo però lasciato d'vdire quanto dal prefa-
to Collegio parse farci intendere secondo l'obli-
go che teneuamo) ci siamo resoluti per l'autorità
data à noi sotto il dì 18. Luglio 1589. regolan-
doci per lo più con i decreti altre volte fatti in tal
materia nell'anno 1563. ordinare & stabilire co-
me appresso, da offeruarli inuiolabilmente, ne
perpetui, & successiui tempi con gl'ordini & mo-
di, & prouigioni infra scritte, che tutto sia à laude
& gloria di D I O, & salute dell'anime & corpi
nostri.

Li Magnifici & sp. Cittadini deputati.



DELL'VFFITIO, ET AVTORITA
DE' PROVEDITORI SOPRA L'ARTE
DE GLI SPETIALI.

Capitolo Primo.



*HE non derogando in parte al
cuna all' autorità data al colle-
gio de i medici si debba ogn' an-
no delli mesi di Nouembre,
& Dicembre nell' Illustrissimo
Consiglio de i trentasei quando
si fanno gl'altri vffitij d'ho-
nore, eleggere quattro cittadini habili alli honori tra
i quali vi siano dui Dottori di medicina, & tutti
questi si chiamino Proueditori dell' arte delle spetia-
rie, cominciando l' vffitio loro in Calende di Gen-
naio prossimo, & duri per vn' Anno, & segua così
succesiuamente in perpetuo, & vaci per vn' anno cia-*

B 2 scu

scuno di essi dal giorno del finito Uffitio; Et per questo presente anno 1590. si elegga quanto prima parra à gli Illustrissimi Signori tal' Uffitio, & duri per tutto il presente anno.

2 Che questo Uffitio de i proueditori sia tenuto rauerarsi in Palazzo de gl' Illustrissimi Signori Antiani una volta la settimana almeno, deputando al principio del loro Uffitio il giorno, & l'ora per vigilare l'offeruanza di queste leggi, alla pena di bolognini 18. per ciascuno, & ciascuna volta che mancherà, & debbino ogni 15. giorni almeno riuedere una delle spetiarie della Città da estrarsi à sorte dal loro proposto immediate auanti alla visita da farsi, ne possino esser manco di tre alla pena sopradetta à chi mancherà, & uno de i Canciglieri sia tenuto tenerne conto, & essequire come de i punti dell' Eccellentissimo Consiglio Generale, ne si li ammetti scusa alcuna, se non d' infirmità, ò di assenza dalla Città, & ritrouando cosa in coscienza loro non sia buona habbino autorità, & possino leuarla, ò farla leuare in lor presenza, ò poi, & condannare il delinquente parendoli giusto da lire dieci sino in cento ad arbitrio di dett' Uffitio, d' applicarsi la metà all' esecutore, & l'altra metà al Magnifico Comune di Lucca; Dichiarando che anco le cere di tutte le sorti, & i voti, che si fanno di cera siano sottoposte à questo Uffitio, non derogando all' autorità data all' Uffitio della grazia, ma habbi luogo la preuentione, & parimente ci siano

siano sottoposte le botteghe di quelli che vendeno drogã
rie in digrosso.

3 Che non si possa comporre compositioni che comunemente si tengano fatte nelle Spetiarie di qual si voglia sorte senza la presenza delli deputati come si dirà di sotto, acciò che siano buone in quantità conuenueuole, & ben dispensate, & siano viste incorporare insieme, alla pena di ciascuno Spetiale contrafaciente di lire cinquanta fino in cento ad arbitrio del dett' uffitio d' applicarsi per un terzo all' accusatore il quale debbia esser tenuto segreto, l' altro all' effecutore, & l' altro al Magnifico Comune, eccettuando però quelle compositioni, che detti proueditori licentieranno, che si possino comporre senza esser presenti, & quando sarà fatta una tale compositione alla presenza di detti deputati sia notata per mano d' uno di essi deputati in un libro da tenersi à posta in ciascuna bottega di Spetiale, doue si noti il nome de i composti, la quantità, l' anno, il mese, & il giorno, che sarà fatto, & il medesimo sia tenuto di fare ciascuno Spetiale sopra de i casi delli detti composti, & nelle visite dell' uffitio non trouando offeruato come di sopra, il che sia ricercato, debba lo Spetiale contrafaciente esser condannato dal dett' uffitio da lire dieci fino in venticinque ad arbitrio di esso.

4 Et perche à fare quanto si dice di sopra è necessario la presenza di uno Spetiale intendente, & da bene, però ordiniamo, che il dett' uffitio debba eleggerne

uno

uno annualmente, qual però possa esser raffer-
mato in tre anni, parendo così all'Uffizio che succede, & U-
chi vn'anno dal dett'Uffizio, il quale Spetiale sia tenu-
to andare, & essere in compagnia del dett'Uffizio nelle
visite delle botteghe, & Veda le dispense de i soprascrit-
ti composti insieme con vno almeno delli detti Medici
proueditori, & per tal cagione sia costituito salario à
detto Spetiale eletto di scudi diciotto d'oro l'anno da pa-
garsi per rata dalli Spetiali della Città, eccetto Mona-
che, Frati, & Hospitali, li quali però nel resto s'inten-
dino, & siano obligati all'offeruanza delli medesimi Ca-
pitoli circa le loro botteghe di spetiarie.

5 Et che tutti li Spetiali siano tenuti notificare à vno
delli detti medici, & allo Spetiale, che hanno da esser pre-
senti alla dispensa, che vogliono cōpuor qualche cosa, &
l'inuitino à Vedere tal compositione, sotto pena di scudi
sei per ciascuno Spetiale, & per ciascuna volta, che man-
chasse come di sopra, & li soprascritti dui chiamati sia-
no tenuti andarui al più tardi fra Un giorno, alla mede-
sima pena.

6 Et che li Spetiali del Bagno, Borgo, Camaiore, Vil-
la, & altroue non possino dispensare come di sopra, sen-
za la presenza d'vn Dottore medico, se in quel luogo vi
sene trouerà, ò uero con altro modo, che più paresse spe-
diente al dett'Uffizio, da notificarsi loro, alla pena di
scudi dieci per ciascuno Spetiale, & ciascuna Volta che
contrafacesse d'applicarsi come di sopra.

Et

7 Et perche al Bagno spetialmente, & ancora altrove ci sono spetiarie, che hanno dibisogno d'esser Vigilate, però il dett' Uffitio debba Una volta almeno per anno mandare il loro Spetiale eletto per ciascun luogo a spese delli spetiali di quei luoghi, limitate però dal dett' Uffitio, & con diligenza Visiti le loro botteghe, & trouando robbe cattiuie sia tenuto leuargliele, & portarle all' Uffitio, & fatta la relatione siano condannati li padroni di dette robbe nella soprascritta pena, se cosi parrà all' Uffitio, che conuengha, dichiarando che al Bagno sia tenuto d' andarui uno delli medici dell' Uffitio, & hauer seco lo Spetiale a spese come di sopra.

8 Item che alli Bagni nostri nessuno Spetiale, ò hoste, ne alcun' altro per loro possa condurre medico alcuno con farli le spese, ò darli le stanze gratis, ò uero salararlo, acciò che con tai mezi non usino di far molte cose illecite, come altre Volte è stato fatto, alla pena di scudi cento d' oro d' applicarsi come di sopra, & di questo ne sia giudice competente il Signor Podestà di Lucca, il quale dètro un mese dal giorno dell' inquisitione formata debba hauer terminata detta causa, sotto pena di scudi cinquanta, & possa procedere tanto ex offitio quanto per accusa secreta, ò palese.

9 Et perche il comodo proprio non possa fare deuiare alcuno dall' honesto s'intendi, & sia vietato, & proibito a tutti li Medici, & cerusici, che non possino in qual si uoglia modo, immediatamente, ò mediata-

mente

mente far compagnia con alcuno Spetiale, ne da esso tira re premio alcuno, ò salario perche Vada à ordinare à sua bottega, & similmente lo spetiale non possa far compagnia con alcun Medico, ò cerusico, ne darli alcun premio, ò donatino, ò salario, perche Vada come di sopra, à ordinare à sua bottega, sotto pena à ciascuno contrasfaciente, & per ciascuna Volta di scudi cento d'oro d'applicarsi per Un terzo all' accusatore, l'altro all' effecutore, & il resto al Magnifico Comune, ne possa ancora medico alcuno sotto la medesima pena, tener robbe medicinali da Vendere, ò essercitare l'arte della spetiaria, etiã priuatamente in casa sua ne prender denari alcuni per qual si Voglia sorte di rimedio che egli desse, etiam sotto nome di segreti, & ne sia giudice il Signor Podestà come nel precedente Capitolo.

IO Et che tutti li Spetiali della Città, & territorio siano tenuti dispensare, & comporre qual si Voglia cosa attenente all' arte loro, secondo Un recettario approuato, ò d'approuarsi dal Collegio de' Medici di Lucca, & nõ secondo altri autori, alla pena per ciascun contrasfaciente, & per ciascuna volta di scudi dieci d'applicarsi come di sopra.

II Et che niuna persona possa di nuouo aprir bottega di spetiaria, tanto nella Città, come nel territorio, che non faccia piena, & larga fede ài detti proueditori d'ha uere esercitato l'arte per anni otto almeno, & non di manco debbi esser esaminato, & licenziato da detti prouedi-

ueditori con l'assistenza del loro spetiale elettò, trouan-
dolo idoneo, Et che habbia qualche cognitione della lin-
gua latina, oltre all' altre conditioni conuenienti, alla
pena per ciascuno che contrafarà, Et per ciascuna volta
di scudi cinquant'a sino in cento ad arbitrio di detti pro-
ueditori, d' applicarsi come di sopra.

12 Et che alcuno padrone di bottega di spetiale, ò loro
principali agenti, non possa tenere, ò pigliare di nuouo gar-
zone per seruitio della sua bottega, se prima non sarà
stato esaminato, Et licenziato dal dett' uffitio con l' as-
sistenza del loro spetiale, sottopena per ciascuno contrafa-
ciente, Et per ciascuna volta di scudi quindici d' appli-
carsi il terzo all' accusatore, l' altro terzo all' effecutore,
Et il resto al Magnifico Comune, & ne sia giudice com-
petente il dett' uffitio, auertendo di non licenziare per-
sone obtuse, ò inette, ma di buono ingegno, & che habbi-
no qualche principio della lingua latina, sappino leggere,
Et scriuere mediocrementemente almeno, procurando sopra
tutto il capo di ciascuna bottega, padrone, ò almeno un
suo garzone principale sia bene intendente di tutta l' arte
13 Et che l' uffitio primo, che sarà eletto come di sopra
sia tenuto, Et debbi dentro à quattro mesi prossimi dal
giorno della sua elettione esaminare con la presenza del
loro spetiale, parendoli, tutti li spetiali tanto li padroni
quanto li garzoni di tutti li spetiali, che attendeno all' ar-
te tanto della Città, quanto del territorio, che si sono mis-
si all' esercizio dall' anno 1580. in qua, Et i quali non

B

erano

erano, ne sono stati esaminati, & licenziati per gl' *uffitij*
che uigeano dall' anno 1580. inclusiue a dietro, ò che
si sono misli all' arte, da dett' anno 1580. in qua, &
quelli che li parranno idonei, & con qualche honesta in-
telligenza di leggere, & scriuere, siano licenziati a pote-
re esercitare, & per contrario li inetti siano leuati da tal
mestiero; procurando ancora il capo di bottega, padrone,
ò almeno vn suo garzone principale, sia bene intendente
di tutta l' arte, & ciascuno spetiale padrone, che contra-
uerrà in tenere tali garzoni non licenziati, caschi in pe-
na per ciascuna volta di scudi quindici d' oro d' applicar
si come di sopra.

14 Che i conti delli spetiali di Lucca, & suo territorio
tanto fatti per il passato, come da farsi per l' auenire deb-
bino esser riuisti, & tassati dallo spetiale eletto, & ca-
so, che il debitore non sene contenti debbino esser riuisti,
chiarificati, & tassati dal sopradett' *uffitio*, hauntone il
parere dal loro spetiale eletto, & cosi tassati, debbino esser
sottoscritti dal Cancelliero per partito di dui terzi di loro
proueditori; la quale reuisione, & tassa si deu fare dal
dett' *uffitio* dentro à quindici giorni dal di del conto pre-
sentato, sotto pena à ciascuno dell' *uffitio* di scudi dieci,
& questo conto cosi tassato, & sottoscritto dal detto spe-
tiale, o dal detto Cancigliero come di sopra s' intendi &
sia legitimo conto, & esser fatta legitima tassa & ha-
uere ogni effecutione reale, & personale, come hanno
gl' *instrumenti* publici, senza ricorso, ò appello alcuno da
darsi

darfi da detta tassa, ò approbatione fatta come di sopra dal dett' Vffitio; Et à i libri delli Spetiali ben tenuti, & aprouati per tali dal dett' Vffitio, si deui dare piena fede, & faccino legittima proua per loro, auanti à qual si voglia Vffitio, magistrato, ò giudice, & le predette cose s'intendino solo per robbe della lor bottega, & allo Spetiale eletto solamente si habbi da pagare per ogni cento di lire tassata da se, ò dall' Vffitio soldi sei dallo Spetiale, che darà il conto.

15 Et acciò che li Spetiali non habbino à tenere à lungo li loro conti in sui libri senza esser pagati, ma possino hauere li loro denari per potere seruirsi di quelli in comprare robbe buone à contanti, & non à tempo in catture; però sempre, che il detto Spetiale presenterà il suo conto tassato come di sopra d' auanti al Sig. Consultore della Rueda, ò vero Vicario, ò Commessario nella sua iurisdictione passa, & deui esso Consultore, ò Vicario, ò Commessario come di sopra in suo caso procedere sommariamente per qual si voglia somma contra il debitore, & dare, & concedere l'effecutione reale, ò personale, senza pagamento di datia alcuna, & procedere ancora alla condannagione dentro à 15. giorni prossimi correnti dal di della domanda, sotto pena à esso Consultore, ò altri giudici come di sopra di scudi cinquāta, in caso di contrauentione, nella quale debbino esser sindacati. Dichiarando ancora che li detti conti da tassarsi dal dett' Vffitio, quanto li tassati come di sopra di hauer l'effecutione pa-

ratà come s'è detto habbino luogo l'uno, & l'altro den-
tro li cinque anni dal giorno del detto conto fatto, quan-
to al tassarli, di modo che li conti che passeranno cinque
anni a non essere stati fatti tassare, dal giorno del credi-
to fatto, non habbino poi tali conti la detta effecutione
parata, & similmente li tassati passati cinque Anni
dal giorno della tassa fatta dal dett' officio non habbi-
no la detta effecutione parata come di sopra, ma restino
tali conti nel grado che sono, & lo Spetiale si possi preua-
lere, di quelli per altre vie, & modi di ragione che li è
concessi di ragione, & secondo la forma delli Statuti.

16 Et che s'intenda prohibito à qual si voglia persona
non dottorata in medicina, il medicare, ò dar qual si vo-
glia cosa medicinale per bocca, tanto nella Città, come
nel territorio, sotto pena di scudi cinquanta per ciascuno
& ciascuna volta che contrafacesse, d'applicarsi come
di sopra, eccettuando però alcune cose, che saranno di-
chiarate, ò quelle, che fussero dichiarate, & licentiate dal
dett' officio. Et s'intenda ancora eccettuati li Cerusici,
solamēte però quanto all'arte loro manuale, & di questo
ne sia giudice cōpetente tanto il S. Podestà quanto l'uf-
fitio de i Proueditori, & habbia luogo la preuentione.

17 S'intenda ancora vietato à ciascuna persona il ca-
uar sangue senza consiglio di medico potendolo hauere,
alla pena di scudi sei per ciascuno, & ciascuna volta
d'applicarsi come di sopra.

18 Et perche bene spesso si trouano alcune botteghe di

Spe-

Spetiali tanto mal fornite delle robbe necessarie per medi-
camenti, ouero maggior parte di esse sono cattiuue, però il
dett' Uffitio trouando tali botteghe in tale Stato, &
massime ancora quando li padroni di esse, ò capi princi-
pali si conoscano negligentissimi, ò molto ignoranti, sia
tenuto, & debbi farne relatione à gl' Illustrissimi Signo-
ri Antiani, & tutti insieme possino con il partito misto
per li dui terzi, far chiudere detta bottega, che si troua in
tale stato, dentro vn mese dal dì della notificatione fat-
ta dall' Uffitio & l' Illustrissimi Signori, se così parrà
à loro honesto, & conueniente, ò uero prohibirli che non
dia medicamenti di sorte alcuna, ad alcuna persona,
& non facci, ne uendi cose medicinali, & l' vno, &
l' altro de i sopradetti casi lo possino fare per quel tempo,
che li parrà, ò per fino che siano di nuouo habilitati da i
medesimi magistrati d' aprire bottega di Spetiaria, oue-
ro di uendere medicinali come di sopra; & quelli, ò quel-
lo, à chi sarà fatta tale notificatione come di sopra sia te-
nuto offeruarla inuiolabilmente, sotto pena di scudi 100.
d' oro d' applicarsi come di sopra, & da mandarsi per con-
dannato da detti Illustrissimi Signori, & Uffitio.

19 Et che il dett' Uffitio possa far tenere per ordinarie
nelle botteghe di detti Spetiali tutte quelle cose che li par-
ranno necessarie, & utili attenenti al medicinale, con
quelli ordini, che sopra ciò li parranno conuenienti, sotto
pena per ciascuno, & ciascuna volta, che contrafarà di
scudi dieci fino in cinquanta ad arbitrio di dett' Uffitia
d' ap-

d'applicarsi come di sopra.

20 Et il dett' *uffitio* per ogni seduta che farà habbi d'hauere ciascheduno di loro vn grosso de denari del Magnifico Comune, & quelli solamente che si troueranno presenti, debbino hauere tal grosso in detta seduta, & quelli, che non si troueranno debbino esser puntati, come di sopra, & non possino riceuere qual si voglia altra cosa ancor che minima, ne hauere, ne pigliare per dette visite da Spetiale alcuno, ò qual si voglia altra persona.

21 Et acciò che li soprascritti Capitoli, habbino buco effetto, però s'intenda, & sia ordinato, che detti Proueditori, ò altri giudici sopra nominati in suo caso, habbino autorità di comandare alli effecutori nelli casi di bisogno per essequire la loro autorità, & s'intendino, & siano essi Proueditori giudici competenti di tutti li Capitoli attenenti al dett' *uffitio*, eccetto doue fosse espresso altro giudice.

22 Et che dalle sentenze, & condannagioni da farsi da dett' *uffitio*, ò altri giudici sopra nominati rispettivamente, per cose attenenti al dett' *uffitio* come di sopra, non si possi appellare, dire di nullità, ò hauere alcun ricorso d'auanti à qual si voglia giudice, ò magistrato, & possino li detti Proueditori, & altri giudici soprascritti in suo caso, procedere, & condannare sommariamente sola facti *veritate inspecta*, & senza strepito, ò figura di giudicio, & senza alcun' ordine di legge, & di

Statuti, & li custodi dell' Archiuio siano tenuti accet-
tare, & descriuere ne i libri delle condannagioni, tutte
le condannagioni che saranno fatte, & transmissoli dal-
li detti Proueditori, il qual' vffitio, ò altri giudici come
di sopra deuino mandare fra otto giorni prossimi correnti
le condannagioni in camera dal dì della condanna gione
fatta.

23 Et perche li Spetiali possino prouedere à i bisogni
dell' arte loro, & sia necessario che si possino adunare in-
sieme per darci quelle prouigioni che li parranno utili &
necessarie per la lor' arte, & di hauere buone mercan-
tie in bottega, & me dicinali, però si concede, che possi-
no adunarsi insieme, & fare matricola per le dette cau-
se, con che sempre che si raunano, ci habbia da interuenire
uno del detto spet. Vffitio de i Proueditori, da deputarsi
da essi Proueditori, & senza tal presenza non possino a-
dunarsi, ne stare coadunati, sotto le pene contenute ne i
decreti, & fra loro non possino trattare altro, ne fare al-
cune legge fra di loro, se non per quanto importa la loro
arte rispetto all' hauere, tenere, & prouedere robbe buone,
& à tēpo, & tutti gl' ordini che faranno debbino esser' ap-
prouati & confermati dal dett' vffitio de i Proueditori,
altrimenti non habbino effecutione alcuna, ne si possino
mettere in effecutione da essi, & sempre che trattassero
d' altre cose, fuori di quanto di sopra s' è detto, ò che fus-
sero in qualche modo contrarij alli capitoli sopradetti de i
Proueditori, il detto proueditore che si trouerà presente si
debbi

debbi partire, & essi Speciali non ci possino trattare sopra, ne passarci partito alcuno, & se si facesse qualch'ordine contrario a quanto di sopra, sia nullo ipso iure, & li Proueditori li debbino condannare fino in venticinque scudi per ciascuno, & ciascuna volta ad arbitrio loro in ogni caso di contrauentione come di sopra.

I L F I N E.



Siano tenuti, & si debbino
anno. se non li fratelli ne
non hauendo padre ne frate
a questa pena siano tenuti
dati loro, & non hauendo
o esser condannati li tuoni
le dette condennazioni sopra
e: & di più li prefati padri
mente s'intendino, & siano
ennati in pena delli ornami
spesse & repetite in tutte
trauentioni ne siano giudi
fficij sopra la gracia come
le participazioni che si le da
& decreti, & habbia luogo
non possino esser ridotti a gra
haueranno concordato la pace

Ottobris 1587.

Francisco Andreozzi.

Publico Banditore ho publicato
questa di 17 d' Ottobre 1587.

Acca per il Baldragio.



